DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno

(90/660/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità economica europea ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando tuttavia che, riguardo alla situazione particolare di quel territorio, è necessario permettere alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine particolare per rendere conformi alla normativa comunitaria le regolamentazioni in vigore nel suddetto territorio;

considerando che ciò vale in particolare per il sistema comunitario istituito dalle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché per il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

considerando che le eventuali deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che il livello di informazione sulle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione ambientale non consente di stabilire in maniera definitiva la portata delle deroghe; che, per poter tenere conto dell'evoluzione della suddetta situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. In deroga alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE (5), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, entro il 31 dicembre 1992.

2. La Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie affinché le sostanze e i preparati che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE non siano immessi nel territorio della Comunità, ad eccezione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

Qualsiasi sostanza non figurante nell'elenco EINECS di cui all'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE deve essere notificata in conformità delle disposizioni di detta direttiva. La Commissione stabilisce le condizioni di notifica delle sostanze che esistono sul mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 18 settembre 1981 e che non figurano nell'elenco EINECS.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, con-

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 40, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.
(2) Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37.

cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi [1], modificata dalla direttiva 87/219/CEE [2], la Repubblica federale di Germania è autorizzata, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, a derogare all'obbligo di rispettare il valore limite del tenore di zolfo del gasolio a beneficio dei produttori impiantati in questo territorio alla data dell'unificazione.

Una siffatta autorizzazione può essere accordata dalle autorità tedesche unicamente qualora il rispetto del valore limite del tenore di zolfo del gasolio costituisca un requisito eccessivo per un determinato produttore. Non si potrà accordare alcuna autorizzazione per valori che superino il limite dello 0,5 % per quanto riguarda il tenore di zolfo. Qualsiasi autorizzazione deve essere limitata nel tempo e scadere al più tardi il 31 dicembre 1994.

2. La Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie per garantire che il gasolio non conforme alla direttiva 75/716/CEE non sia immesso in un territorio della Comunità diverso dal territorio di cui al paragrafo 1. Queste misure devono esser compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione degli articoli 1 e 2 ; la Commissione comunica dette misure agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 4

1. In conformità della procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE, può essere decisa, per colmare manifeste lacune, l'adozione di misure di adeguamento nonché di adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Gli adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente delle direttive indicate agli articoli 1 e 2 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in funzione della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione delle suddette direttive.

Essi devono rispettare i principi di tali direttive ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data; tuttavia, per quanto riguarda la direttiva di cui all'articolo 2, la data è il 31 dicembre 1994.

4. Ogni Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22.
(2) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19.